

	Ministero dell'Istruzione e del Merito Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS Codice fiscale 81002680304 - Via Torviscosa, 8 Tel. 0432.993036 - 33050 GONARS po: udic83200g@istruzione.it - pec: udic83200g@pec.istruzione.it https://icgonars.edu.it/	
---	---	---

Prot.n., vedi segnatura

data, vedi segnatura

A tutto il Personale dell'Istituto

A tutti gli studenti e le loro Famiglie

All'Albo on-line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea (UE) n. 679/2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

CONSIDERATA l'entrata in vigore dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e della Direttiva NIS2 (UE 2022/2555), integrati a livello nazionale dalla L. 132/2025 e dal D. Lgs 138/2024;

NELLE MORE della formale adozione dell'apposito Regolamento di Istituto per l'uso degli strumenti di Intelligenza artificiale (IA);

RAVVISATA l'urgenza di dover tempestivamente predisporre delle disposizioni Istituto per l'uso degli strumenti di Intelligenza artificiale (IA), considerata l'imminente entrata in vigore dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e della Direttiva NIS2 (UE 2022/2555)

EMANA

la seguente Direttiva per l'uso degli strumenti di Intelligenza artificiale (IA).

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La presente direttiva disciplina l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale da parte del personale e degli studenti dell'Istituto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della proposta delle Linee guida AgID per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione (iter in corso) e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'IA nella scuola (Versione 1.0 – Anno 2025).

Firmato digitalmente da ROSSELLA RIZZATTO

2. L'obiettivo è promuovere un uso consapevole, critico e responsabile degli strumenti di IA, coerente con la missione educativa dell'Istituto e con la tutela dei diritti fondamentali degli studenti, garantendo la centralità del ruolo docente e la protezione dei dati personali.
3. L'Istituto adotta un **approccio prudentiale**, ammettendo in questa fase esclusivamente **casi d'uso che non comportino il trattamento di dati personali e che siano classificabili come a rischio limitato oppure minimo o nullo** ai sensi dell'AI Act.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente Direttiva si applica a tutte le attività svolte all'interno dell'istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico che organizzativo-gestionale e amministrativo, nonché all'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti.
2. Rientrano nel campo di applicazione il Dirigente Scolastico e il suo staff, il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all'Istituto.

Art. 3

Strumenti di IA autorizzati

1. L'Istituto riconosce Google Workspace for Education come ambiente digitale istituzionale.
2. Sono autorizzati esclusivamente gli strumenti di IA inclusi nel Registro dei Sistemi. Ogni nuovo strumento deve essere preventivamente analizzato mediante una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA - Data Protection Impact Assessment), e approvato dal Dirigente Scolastico, sentito l'Amministratore di Sistema.
L'elenco è soggetto a revisione periodica sulla base delle esigenze sorte di natura organizzativa-gestionale/didattica/amministrativa, dell'evoluzione tecnologica e della normativa vigente.

Art. 4

Principi generali di utilizzo degli strumenti di IA

1. L'utilizzo degli strumenti di IA è ammesso esclusivamente nei casi in cui essi siano classificati come a rischio limitato oppure minimo o nullo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. L'uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:
 - l'IA è uno strumento di supporto e non sostituisce la funzione educativa, valutativa e decisionale del Dirigente Scolastico, del docente e di tutto il personale;
 - non è consentito inserire, trattare o elaborare dati personali di studenti, famiglie, docenti o altri soggetti;
 - l'uso dell'IA deve essere sempre trasparente: chi se ne avvale ne dichiara l'impiego e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dai sistemi di IA;
 - è vietato l'utilizzo di IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni o altri usi espressamente vietati dall'AI Act (rischio inaccettabile);
 - l'utilizzo dell'IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.
3. L'impiego degli strumenti deve rispettare i principi di:
 - trasparenza e correttezza,
 - imparzialità e non discriminazione,
 - sicurezza digitale,
 - inclusione e accessibilità,
 - centralità della persona,
 - sostenibilità sociale, economica, ambientale.

4. Le attività che utilizzano l'IA dovranno prevedere momenti di accompagnamento e di educazione all'AI literacy, finalizzati a sviluppare consapevolezza critica, responsabilità digitale e un approccio etico all'uso di tali strumenti.

Art. 5

Attività didattiche: usi consentiti

1. In ambito didattico, i docenti possono utilizzare esclusivamente gli strumenti di IA inclusi nel Registro dei Sistemi, nel rispetto delle normative vigenti, generali e specifiche dell'Istituto, a tutela della privacy e della sicurezza dei dati, allo scopo di (a titolo esemplificativo):
 - progettare unità di apprendimento, predisporre materiali per la lezione e/o personalizzazioni per lo studio individuale in un'ottica inclusiva;
 - generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi, rubriche valutative, mappe concettuali;
 - predisporre materiali adattati o semplificati, con particolare riferimento alle necessità degli studenti con bisogni educativi speciali, sempre in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
 - realizzare attività di tutoraggio personalizzato e inclusione degli studenti con BES o disabilità (in forma anonimizzata, senza il trattamento di dati personali);
 - realizzare attività di educazione all'IA (AI literacy – alfabetizzazione all'IA), in cui gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA, sviluppando il pensiero critico e le competenze digitali;
 - realizzare esperienze didattiche finalizzate a far conoscere usi efficaci dell'IA per rafforzare il metodo di studio di studenti e studentesse.

Ogni attività deve essere compatibile con quanto riportato nel Piano d'istituto per l'Intelligenza Artificiale.

2. Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula in forma dimostrativa, come oggetto di analisi, confronto e discussione critica, così da favorire l'educazione degli studenti all'uso consapevole dell'IA. Le attività devono essere sempre guidate dal docente, che rimane responsabile della scelta dei contenuti, della correttezza delle informazioni e delle modalità di utilizzo.
3. L'IA non può sostituire l'attività valutativa del docente che deve rimanere il custode del senso educativo e valutativo. Nello specifico, non può essere utilizzata per attribuire in modo automatico voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti.

Art. 6

Attività organizzativo-gestionali

1. In ambito organizzativo-gestionale, il personale può utilizzare esclusivamente gli strumenti di IA inclusi nel Registro dei Sistemi, nel rispetto delle normative vigenti, generali e specifiche dell'Istituto, a tutela della privacy e della sicurezza dei dati, allo scopo di (a titolo esemplificativo):
 - monitorare documenti programmatici,
 - supportare la pianificazione e l'organizzazione di attività,
 - migliorare la comunicazione,
 - predisporre bozze di comunicazioni, istruzioni operative, testi informativi e sintesi di documenti di lavoro, e atti amministrativi privi di dati personali, note o schemi organizzativi.

Ogni attività deve essere compatibile con quanto riportato nel Piano d'istituto per l'Intelligenza Artificiale.

2. Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere oggetto di revisione critica.

Art. 7

Attività amministrative: usi consentiti

1. In ambito amministrativo, il personale può utilizzare esclusivamente gli strumenti di IA inclusi nel Registro dei Sistemi, nel rispetto delle normative vigenti, generali e specifiche dell'Istituto, a tutela della privacy e della sicurezza dei dati, allo scopo di (a titolo esemplificativo):
 - elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
 - predisporre sintesi di documenti normativi, note interne, schemi organizzativi;
 - supportare la redazione di documenti di lavoro e atti amministrativi privi di dati personali.Ogni attività deve essere compatibile con quanto riportato nel Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale.
2. Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere oggetto di revisione critica.

Art. 8

Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti a scuola

1. Gli studenti possono utilizzare, all'interno dell'Istituto, esclusivamente gli strumenti di IA inclusi nel Registro dei Sistemi, nel rispetto delle normative vigenti, generali e specifiche dell'Istituto, a tutela della privacy e della sicurezza dei dati, solo per finalità didattiche e sotto la supervisione diretta dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato.
2. L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli alunni è consentito solo tramite piattaforme e account messi a disposizione dalla scuola, in ambienti controllati e protetti.
3. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le normative vigenti a tutela della privacy e della sicurezza dei dati. **È assolutamente vietato agli studenti inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi** (nome, cognome, immagini, voce, indirizzo, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici).
4. Gli strumenti di IA potranno essere utilizzati dagli alunni unicamente per:
 - supporto nello studio e nella comprensione dei contenuti;
 - rafforzare il proprio metodo di studio;
 - supporto nelle attività di rielaborazione, sintesi e produzione guidata di testi o materiali;
 - supporto per lo svolgimento di esercizi di potenziamento disciplinare;
 - supporto alle attività creative e di laboratorio integrate nel percorso didattico o previste in attività extracurricolari.
5. È vietato l'uso di strumenti di IA per lo svolgimento dei compiti assegnati o per la produzione di elaborati originali, salvo i casi espressamente autorizzati dai docenti. Il lavoro prodotto con l'ausilio dell'IA deve essere sempre rielaborato e validato dall'alunno stesso sotto la guida del docente.
6. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

Art. 9

Uso degli strumenti di IA per lo svolgimento delle attività scolastiche al di fuori dell'istituto

1. L'Istituto è consapevole che gli studenti possono utilizzare, a casa, strumenti di IA liberamente reperibili online per attività personali o di studio. In relazione all'impiego domestico degli strumenti di IA per lo svolgimento di compiti ed elaborati scolastici, **si stabiliscono le seguenti indicazioni:**
 - non inserire mai dati personali propri o altrui negli strumenti di IA, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone reali o della scuola;
 - non presentare come interamente propri elaborati prodotti in modo sostanziale dall'IA;
 - dichiarare sempre, unitamente alla consegna, l'eventuale uso dell'IA, indicando in che misura e per quali passaggi lo studente se ne è avvalso;
 - mantenere il controllo critico del lavoro, verificando la correttezza delle informazioni e rielaborando i contenuti.
2. L'uso occulto dell'IA, quando accertato, costituisce comportamento scorretto e contrario alla direttiva di Istituto e allo Statuto delle studentesse e degli studenti e può comportare, a seconda della gravità:
 - la valutazione negativa dell'elaborato;
 - l'annullamento della prova;

- l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 10
Livello di supporto

1. Se il lavoro svolto in classe o in ambito domestico viene realizzato con l'ausilio di uno strumento di IA, lo studente deve preventivamente concordare con il docente il livello (impostazione IA) di supporto consentito.
2. Allo scopo di creare una comprensione comune, aspettative chiare e un linguaggio condiviso sull'uso di questi strumenti da parte degli studenti viene definita la seguente "Scala di utilizzo dell'IA", che dovrà essere consultata per chiarire quale livello, se del caso, è accettabile nell'uso dell'IA per svolgere un determinato compito. La seguente tabella include cinque livelli di valutazione dell'IA (0-4) con i relativi descrittori, insieme a raccomandazioni relative alla modalità di divulgazione o di citazione.

Livello di utilizzo dell'IA	Descrizione completa	Requisiti di divulgazione
0 – Nessun utilizzo	Il lavoro è completato interamente senza l'assistenza dell'IA. L'IA non deve essere utilizzata in alcun momento durante lo svolgimento del lavoro. Questo livello garantisce che gli studenti si basino esclusivamente sulle proprie conoscenze, comprensioni e competenze.	Non è richiesta alcuna dichiarazione sull'uso dell'IA.
1 – Generazione e strutturazione delle idee con supporto dell'IA	Nessun contenuto generato dall'IA è ammesso nella consegna finale. L'IA può essere utilizzata esclusivamente per fare brainstorming, creare mappe e generare idee per migliorare il lavoro redatto interamente dallo studente.	Deve essere inclusa una dichiarazione che spieghi come l'IA è stata utilizzata. Devono essere indicati collegamenti alle interazioni con l'IA.
2 – Produzione assistita dall'IA	Non è consentita la creazione di nuovi contenuti tramite l'IA. L'IA può essere utilizzata per migliorare la chiarezza o la qualità del lavoro creato dagli studenti al fine di migliorare il risultato finale.	Deve essere inclusa una dichiarazione che spieghi come l'IA è stata utilizzata. Devono essere presentati collegamenti alle interazioni con l'IA per garantire la trasparenza.
3 – Utilizzo dell'IA per il completamento di compiti specifici	L'IA viene utilizzata per completare determinati elementi del compito, così come specificato dall'insegnante. Questo livello richiede un coinvolgimento critico con il contenuto generato dall'IA e la valutazione del suo output.	Tutto il contenuto creato dall'IA deve essere citato utilizzando la corretta fonte. Devono essere presentati collegamenti alle interazioni con l'IA per garantire attribuzione e trasparenza.
4 – Utilizzo completo dell'IA con supervisione umana	Puoi utilizzare l'IA durante tutta la fase di lavoro in qualsiasi modo tu ritenga necessario. L'IA dovrebbe essere un "copilota" per potenziare la creatività umana, con supervisione e validazione umana costante.	Deve essere citato l'uso dell'IA e devono essere indicati collegamenti alle interazioni con l'IA per garantire la comprensione del contributo dell'IA.

Art. 11
Divieti specifici

1. A tutti i soggetti utilizzatori di IA è fatto divieto di:
 - utilizzare strumenti di IA per trattare dati personali o informazioni sensibili (in conformità al GDPR e al Codice Privacy);
 - impiegare l'IA per attività di sorveglianza, monitoraggio o controllo del comportamento degli studenti;
 - utilizzare IA per dedurre emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche degli studenti;
 - affidare all'IA, in modo esclusivo o determinante, la valutazione degli apprendimenti;
 - ricorrere all'IA per predisporre elaborati presentati come interamente originali senza dichiararne l'uso;
 - ricorrere all'IA per copiare o commettere plagio.

Art. 12

Responsabilità, controllo e governance

1. Il Dirigente scolastico vigila sul rispetto della presente Direttiva, avvalendosi, ove necessario delle figure istituzionali di cui all'organigramma di Istituto.
2. Per quanto non riportato, si rinvia al PTOF, al GDPR, all'AI Act e alle Linee guida ministeriali per l'utilizzo dell'IA (V. 1.0 – Anno 2025).

Art. 13

Formazione e AI literacy

1. L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti etici, giuridici e metodologici.
2. Parallelamente, vengono promosse attività di AI literacy rivolte agli studenti, finalizzate a sviluppare competenze di uso critico dell'IA, consapevolezza dei rischi e delle opportunità, capacità di riconoscere e contrastare pratiche scorrette o ingannevoli.

Art. 14

Protezione dei dati e sicurezza

1. L'Istituto mantiene un Registro dei Sistemi di IA aggiornato e accessibile, contenente: strumenti adottati, DPIA, rischi individuati e misure di mitigazione.
2. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni interne sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica.
3. È vietato l'inserimento nei sistemi di IA di dati personali non anonimizzati relativi a studenti, famiglie e personale scolastico.

Art. 15

Entrata in vigore e cessazione dell'efficacia

1. La presente Direttiva entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione all'albo online ed avrà efficacia fino alla adozione dell'apposito Regolamento per l'uso degli strumenti di Intelligenza artificiale (IA) adottato dal Consiglio di Istituto.